SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 dicembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. **138**.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (13G00182) . . . . *Pag.* 1

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2013, n. **139**.

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. (13G00183) *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 11 novembre 2013, n. **140**.

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili. (13G00184). *Pag.* 16

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. (13A10062) . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (13A10063) *Pag.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2013.

Sospensione del sig. Angelo Polverino dalla carica di Consigliere regionale della regione Campania. (13A10141) . . . . *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2013.

Sospensione del signor Mario Diana dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna. (13A10172) . . . . *Pag.* 34

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 settembre 2013.

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014. (13A10056) . . . . *Pag.* 34

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 settembre 2013.

Modalità di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (Decreto n. 75719). (13A10099) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 16 ottobre 2013.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito - Anno 2013. (Decreto n. 76353). (13A10100) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 29 novembre 2013.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2012. (13A10171) . . . . *Pag.* 39

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 novembre 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa. (13A10079) . . . . *Pag.* 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enoconsulting S.r.l., in Erbusco al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A10040). . . . . *Pag.* 44

DECRETO 20 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A10041). . . . . *Pag.* 46

DECRETO 25 novembre 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. (13A10054). . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 novembre 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. (13A10055). . . . . *Pag.* 48

DECRETO 26 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l.», in Fano al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A10072). . . . . *Pag.* 48

DECRETO 26 novembre 2013.

Modifica al decreto 27 giugno 2011 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocalabria Soc. Coop.», in Cirò Marina al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A10073). . . . . *Pag.* 50

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 novembre 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. (13A10058) . . . . *Pag.* 51

DECRETO 5 dicembre 2013.

Modifiche al decreto 30 luglio 2013, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana del Comune dell'Aquila. (13A10116). . . . . *Pag.* 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 8 agosto 2013.

Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013: Asse Viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1 (CUP F12C03000050010). (Delibera n. 58/2013). (13A10057.) . . . . *Pag.* 56

Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano

DECRETO RETTORALE 26 novembre 2013.

Modificazioni allo statuto. (13A10039) . . . . . *Pag.* 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Riapertura dei termini concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (13A10173) . . . . *Pag.* 64

Ministero dell'interno

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - comune di Vibo Valentia. (13A10075). . . . . *Pag.* 64

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - comune di Turrivalignani. (13A10076). . . . . *Pag.* 64

Ministero dello sviluppo economico

Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per i programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico. (13A10115) . . . . *Pag.* 64

Presidenza del Consiglio dei ministri

Avviso relativo alla conferma del Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. (13A10074). . . . . *Pag.* 64

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. **138**.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato istituito il Ministero della salute e, in particolare l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2009, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il Ministero della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Art. 1.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

3. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'ufficio di Gabinetto;

b) la segreteria del Ministro;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dodici consulenti ed esperti nonché i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacità

ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.

6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera *f)*, sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Art. 2.

Ufficio di Gabinetto

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unità di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 3.

Segreteria del Ministro

1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4.

Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, per le determinazioni di competenza dell'organo di direzione politica circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie nonché per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;

cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unità di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

Art. 6.

Ufficio stampa

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti.

3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti nonché, nel limite massimo di tre unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Nell'ambito del predetto contingente, può altresì operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a sei unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto
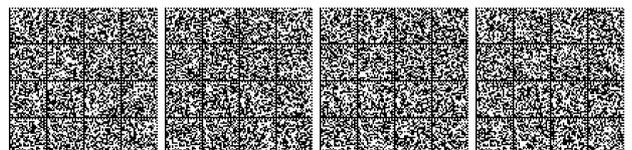
dall'articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:

a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Capo II

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DELLA PERFORMANCE

Art. 10.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *a)*, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
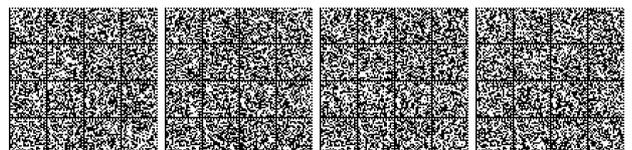
e successive modificazioni. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Il presidente dell'Oiv è scelto fra soggetti estranei al Ministero, in possesso di elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. I componenti dell'Oiv sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

5. Al presidente dell'Oiv è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli altri componenti dell'Oiv collegiale spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 9, comma 4.

Art. 11.

Struttura tecnica per la misurazione della performance

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attività.

2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.

4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 12.

Modalità di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 13.

Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
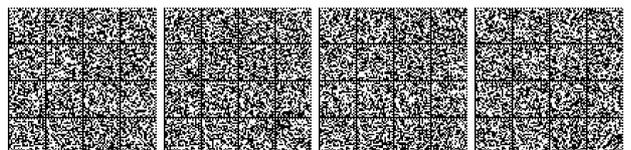
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 15, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. (Regolamenti).

(*Omissis*).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 7. Uffici di diretta collaborazione con il ministro.

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.".

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente."

"Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.".

Si riporta il testo degli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno."

"Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *d)*.

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*;

b) l'articolo 1, comma 6;

c) l'articolo 5;

d) l'articolo 6, commi 2 e 3;

e) l'articolo 11, comma 3.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato):

"7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute), è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182.

— Il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'interno 26 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2009, reca " Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute".

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2010, reca "Individuazione in via amministrativa del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, reca "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, reca "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
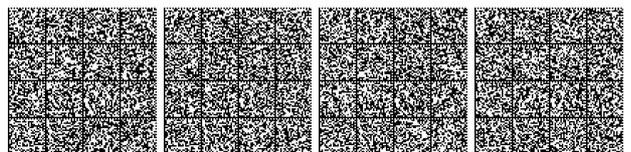
4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, comma 2, lettera *a)* e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) :

"Art. 1. Princìpi generali del controllo interno.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

(*Omissis*).

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)."

"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;"

"Art. 8. Direttiva annuale del Ministro.

1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in
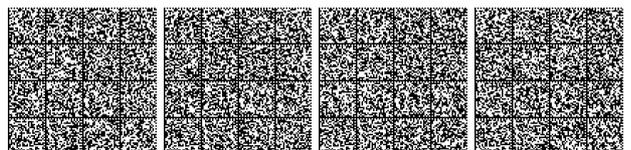
relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.".

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)* del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

"Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

(*Omissis*).

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

(*Omissis*).

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;".

— Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

"Art. 3. Gestione del bilancio.

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".

— Per il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997:

"Art. 4. Gestione unificata delle spese strumentali.

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.".

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

13G00182

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2013, n. **139**.

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;

Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
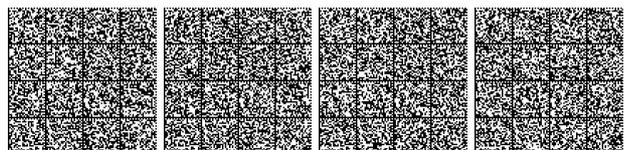
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011;

Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012»;

Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare l'art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;

Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto clima-energia «20-20-20», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;

Visto il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN) di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale nel giugno 2010;

Considerato che l'Unione Europea con la direttiva 28/2009 ha stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il settore trasporti entro il 2020;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre 2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa, del 13 febbraio 2012 COM (2012) 60 sull'innovazione per una scelta sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, del 10 ottobre 2012 COM (2012) 582 su un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2011 COM(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013, con il quale è stato approvato il documento relativo alla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una forte spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di quelli di II e III generazione;

Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con la quale propone di limitare l'utilizzo di biocarburanti di I generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per il settore trasporti al 2020;

Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 4 comma 6 ove è previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;

Considerato che il predetto art. 4, comma 6 deve essere interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonché alla luce delle finalità perseguite dal predetto decreto legislativo n. 28/2011 riferite dall'art. 1 anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti nonché in relazione alle specifiche finalità perseguite dallo stesso art. 4 il cui comma 1 sancisce la necessità che la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;

Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti dell'industria alimentare ovvero di colture dedicate alla valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;

Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi combustibili comporta la riduzione dell'utilizzazione dei combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione eco-compatibile degli indicati prodotti;

Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2013;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 0019226, dell'8 ottobre 2013, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota, n. DAGL 0006479 P-, di pari data, con cui è stato comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni:

a) bioraffinazione : attività che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito della attività di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;

b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacità di processo fissa e privi di flessibilità con una filiera di produzione a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e anche della filiera agricola convenzionale;

c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti;

d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli o in mare;

e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima approvvigionata secondo modalità eco-sostenibili sotto il profilo dell'emissione di CO2.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresì, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 2.

Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'art. 3.

2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalità di autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le modalità individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza.

4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione già acquisita dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello già autorizzato.
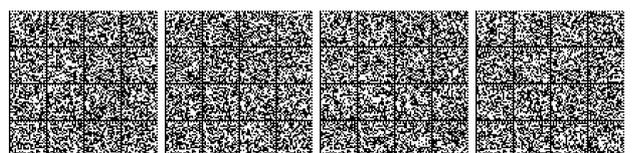
Art. 3.

Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni:

a) disponibilità territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;

b) modalità di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera *a)*, indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che discendono;

c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime, nonché della sostenibilità, nel caso di produzione di biocarburanti, così come individuate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente decreto.

2. Il piano di cui al comma 1 può prevedere un sistema di approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonché di contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema deve comunque garantire la tracciabilità e la sostenibilità di cui alla lettera *c)*.

3. Ai fini di cui all'art. 2, gli impianti di cui al presente decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma 1, i seguenti obiettivi:

i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;

ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;

iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.

2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria è considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012.

3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo è stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.

Art. 5.

Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento.

2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime impiegate nell'impianto.

3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.

4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima accessibilità per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.

5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti è verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Art. 6.

Sistema di tracciabilità e relativa documentazione

1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilità e sostenibilità.

Art. 7.

Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,

adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle *Best Available Technologies* (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorità preposte al controllo dei livelli delle emissioni.

Art. 8.

Revisioni

1. L'Allegato 1 del presente decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9.

Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 364

ALLEGATO *1*

a) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale di cui alla tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012

b) Biomasse non destinate all'alimentazione umana o animale derivanti da coltivazioni su terreni marginali di cui alla tabella 1 B del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012

c) Specie erbacee annuali derivanti da coltivazioni su terreni marginali

Cartamo - Carthamus tinctorius

d) Specie arboree derivanti da coltivazioni su terreni marginali

Guayule - Parthenium argentatum

Mariola - Parthenium incanum

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi,
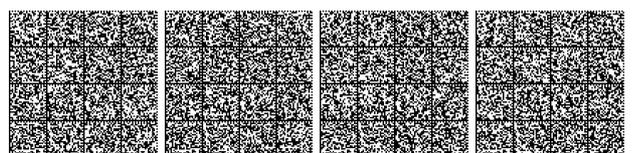
compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:

«Art. 5 *(Autorizzazione Unica)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.:

«Art. 12 *(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)*. — 1.- 2. (*Omissis*).

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4.- 9. (*Omissis*).

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel
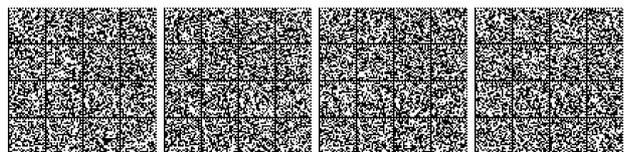
paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218.

— Si riporta il punto 2 della Tabella 1 A del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O.:

«Tabella 1.A

ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

1. Omissis

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

effluenti zootecnici;

paglia;

pula;

stocchi;

fieni e trucioli da lettiera;

residui di campo delle aziende agricole;

sottoprodotti derivati dall'espianto;

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.».

13G00183

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2013, n. **140**.

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 relativamente all'accertamento dell'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 agosto 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito come segue:

«Art. 37. — L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV:

per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;

per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nichel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.».

Art. 2.

1. L'allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

2. Nell'allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione specifica» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 3 è sostituito come segue:

«3. *Cromo trivalente.*

La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»;

b) il punto 5 è sostituito come segue:

«5. *Nichel.*

La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.»;

c) il punto 10 è sostituito come segue:

«10. *Manganese.*

La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Art. 4.

1. È abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258, citato in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2013

Il Ministro della salute: LORENZIN

Visto, *Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 394

Allegato I
(articolo 2, comma 1)

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell' Unified Numbering System (UNS).

UNI EN 10088-1		**AISI/ASTM**		**UNS**	**NOTE**
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4373	X12CrMnNiN 18-9-5	AISI	202	S20200	
1.4310	X10CrNi 18-8	AISI	301	S30100	
1.4325	X9CrNi 18-9	AISI	302	S30200	
1.4305	X8CrNiS 18-9	AISI	303	S30300	
----	----	AISI	303Se	S30323	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI	304	S30400	
1.4306	X2CrNi 19-11	AISI	304L	S30403	
1.4307	X2CrNi 18-9				
1.4303	X4CrNi 18-12	AISI	305	S30500	
----	----	AISI	308	S30800	
1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	AISI	316	S31600	
1.4436	X3CrNiMo 17-13-3				
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	AISI	316L	S31603	
1.4432	X2CrNiMo 17-12-3				
		AISI	316N	S31651	
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	ASTM	Type 316Ti	S31635	
1.4541	X6CrNiTi 18-10	AISI	321	S32100	
1.4460	X3CrNiMoN 27-5-2	AISI	329	S32900	
1.4550	X6CrNiNb 18-10	AISI	347	S34700	

1.4006	X12Cr 13	AISI	410	S41000	
----	----	AISI	414	S41400	
1.4005	X12CrS 13	AISI	416	S41600	
1.4021	X20Cr 13	AISI	420	S42000	
1.4028	X30Cr 13				
1.4031	X39Cr 13				
1.4016	X6Cr 17	AISI	430	S43000	
1.4105	X6CrMoS 17	AISI	430F	S43020	
1.4057	X17CrNi 16-2	AISI	431	S43100	
1.4125	X105CrMo 17	AISI	440C	S44004	(*)
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	ASTM	Type 630	S17400	
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	----	----	S31803	(**)
1.4590	X2CrNbZr 17	----	----	-----	(**)
1.4362	X2CrNiN 23-4	----	----	S32304	
		----	----	S32101	
1.4510	X3CrTi 17	----	----	-----	
1.4509	X2CrTiNb 18	----	----	S43940 S43932	
1.4521	X2CrMoTi 18-2	AISI	444	S44400	
		ASTM		S44500	
				S82441	
1.4116	X50CrMoV15	AISI	440A	S44002	(***)
1.4876	X10NiCrAlTi 32-21	ASTM	Type 800	N08800	(****)
1.4526	X6CrMoNb17-1	ASTM	Type 436	S43600	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
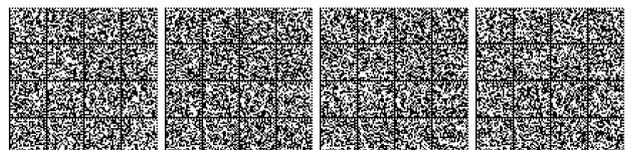
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Ti %	Altri elementi %
a	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08-0,20	22,0-25,0	-	2,5-3,5	-	4,5-6,5		-
b	0,08 max	1,0 max	3,8-7,5	0,045 max	0,015 max	0,05-0,25	17,0-18,0	1,5-3,5		-	3,5-5,5		-
c	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	19-22	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
d	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	22-25	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
e	0,1 max	1,0 max	5,50-9,50	0,07 max	0,01 max	0,15 max	16,5-18,5	1-2,5	-	-	4,5-5,5		
f**	0,03 max	2,00 max	1,00 max	0,04 max	0,25-0,35	-	17,0-19,0	-	1,50-2,50	-	-	-	-
g**	0,08 max	1,00 max	2,50 max	0,04 max	0,15-0,35	-	17,5-19,5	-	1,50-2,50	-	0,75 max	-	-
h**	0,08 max	1,00 max	1,50 max	0,04 max	0,25-0,35	-	16,0-18,0	-	0,80-1,70	-	0,50 max	-	-
i	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	13,75-15,00	-	-	0,10-0,30 #	-	0,05-0,20 #	Sn 0,10-0,25
l	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	16,00-18,00	0,40 max	-	0,10-0,25 #	0,40 max	0,05-0,15 #	Sn 0,10-0,50
m	0,020 max	1,00 max	1,00 max	0,040 max	0,006 max	0,025 max	19,00-21,00	0,30-0,60	-	0,30-0,80 #	0,60 max	0,20 max #	-
n §	0,8-0,95	0,35-0,5	0,25-0,4	0,4 max	0,03 max	-	17-18	-	1-1,25	-	0,25 max	-	V 0,08-0,12
p⌘	1,85-1,95	0,40-0,80	0,20-0,50	0,03 max	0,03 max	-	19,00-21,00	-	0,80-1,20	-	-	-	V 3,80-4,20 W0,40-0,80

*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30

minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(Nb+Ti) ≥ 10(C+N)

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2011.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 2:

— L'allegato II, sezione 6, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto qui pubblicato, riporta l'«Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti».

— L'allegato IV, sezione 2, modificato dal presente decreto, del decreto ministeriale n. 21 marzo 1973 riporta i metodi analitici per la «Determinazione della migrazione specifica».

Note all'art. 4:

— I riferimenti relativi al decreto ministeriale n. 258 del 2010, abrogato dal presente decreto, sono riportati nelle note alle premesse.

13G00184
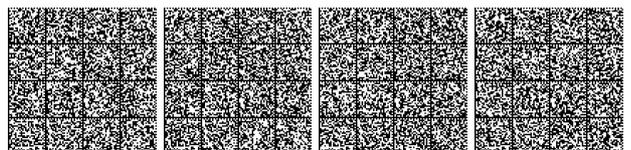
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano,anche con i mezzi radiotelevisivi" e successive modificazioni;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali";

Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;

Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata convenzione secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalità delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione è scaduto alla data del 31 dicembre 2012;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze";

Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo […….] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010";

Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;

Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione,

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano stipulata in data 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [….]. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 – foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe è nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
LEGNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

p. Il Ministro dello sviluppo economico
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 105

ALLEGATO

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 00390090215), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (codice n. fiscale 00390090215), di seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dott. Luis Durnwalder, nella sua qualità di Presidente della Provincia

E

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

****

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare l'art. 49 del sopracitato Testo Unico in base al quale è affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con D.M. del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma 2 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali";

Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze";

Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010";

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano in data 30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre 2012, con le quali sono stati formalizzati gli adempimenti di natura contabile preordinati all'assunzione, da parte della Provincia stessa, degli oneri di servizio relativi alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 56.200.000,00;

Visto che la RAI ha rappresentato che i costi relativi alle prestazioni effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 sono rispettivamente pari ad euro17.925.000,00, 18.000.000,00 e 18.160.000,00 per complessivi 54.085.000,00;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima - in virtù delle disposizioni sopra richiamate - ha richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano il versamento delle somme corrisposte dalla Presidenza alla RAI a titolo di anticipazione del pagamento dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro 30.782.352,02 nonché delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 10.313.000,00;

Visto il Decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 – recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a RAI un contributo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;

Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;

Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo economico);

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

- n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
- n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
- n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La RAI si impegna altresì a costituire, presso la Sede RAI di Bolzano, un'apposita redazione in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione.

Art. 2.

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 10, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Impianti

1. I programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti, la cui manutenzione è a carico della RAI.

2. La RAI e la Provincia si impegnano sin d'ora ad istituire un tavolo di lavoro, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di valutare congiuntamente il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per l'anno 2013 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 2012), la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla RAI le eventuali osservazioni, che la RAI valuterà acquisito anche il parere del Comitato di cui al successivo art. 10.

3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

Attività formative

1. Nell'ambito delle attività di formazione svolte dalla RAI, quest'ultima si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmista regista di lingua tedesca e ladina, sia mediante l'istituzione di corsi presso la Sede RAI di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.

2. Il personale sopra indicato beneficerà - limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo - di un sistema premiante, per obiettivi e secondo livelli di risultati che saranno di volta in volta assegnati ed ai quali sarà associato un riconoscimento di una somma una tantum.

Art. 6.

Commissione paritetica

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa e redigere un'apposita relazione;

c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui al precedente articolo istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano;
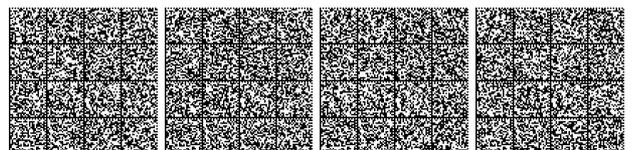
e) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attività oggetto della presente Convenzione; a tale scopo la RAI si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo.

2. La Commissione sarà composta da cinque rappresentanti della Provincia (segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale, il Direttore del servizio comunicazioni, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino, il Direttore Generale) e da cinque rappresentanti RAI (segnatamente, il Direttore della Sede RAI di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento Sedi, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, il Caporedattore della programmazione in lingua ladina ed il Direttore della Direzione Commerciale).

3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico dei sottoscrittori della presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuale verbale o altra documentazione.

Art. 7.

Corrispettivo

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia autonoma di Bolzano versa all'entrata del bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del punto 5 dell'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 in premessa richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 per gli anni 2010 e 2011, e per l'anno 2012 la somma pari ad euro 10.313.000,00, giusta la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria prot. DIE 0019212 P-4.4.13 del 4 dicembre 2012.

2. Per le prestazioni effettuate da RAI nell'anno 2012 e non coperte dall'importo di cui al precedente comma per un importo pari a euro 8.572.360,00 inclusa IVA, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI provvederanno con un accordo successivo.

3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia versa alla RAI, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un corrispettivo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00 inclusa IVA di legge.

4. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato – in ottemperanza al Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 - entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse dalla RAI alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Copia della predetta documentazione è inviata dalla RAI anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo, la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.

Cassa

1. Una quota parte del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 7, in via sperimentale per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sarà impiegato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

Art. 9.

Detrazioni e penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dall'art. 7, comma 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

- euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
- euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
- euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
- euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;

b) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

c) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

4. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.

6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1), la Provincia e la Presidenza possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.

2. A tal fine la RAI utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

3. La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata via fax. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- se a RAI:

Direzione Commerciale

Via Novaro, 18 - 00195 - Roma

all'attenzione di Luigi De Siervo:

fax 06/37516081, tel. 06/37498228;

- se alla Provincia:

Piazza Silv*ius* Magnago, 1 - Bolzano

all'attenzione di Klaus Luther

fax 0471/412239, tel. 0471/412226

- se alla Presidenza del Consiglio:

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Via della Mercede, 9 – Roma

all'attenzione del Capo del Dipartimento

fax 06 6779 5680 tel. 06 6779 6699

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Restando inteso che le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe, ad ogni fine del presente accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 12.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Art. 13.

Foro competente

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 14.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché allo Statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15.

Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente Convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico della RAI.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lettera *a)* della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'eventuale registrazione sarà soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 131/86.

Art. 16.

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.

2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla RAI, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso della vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI.

Art. 17.

Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Art. 18.

Esecutività

1. La presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente art. 18, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.

Art. 19.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

3. La presente Convenzione è redatta in tre esemplari, uno per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed uno per la RAI.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
SEPE

Per la Provincia Autonoma di Bolzano
DURNWALDER

Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa
TARANTOLA

13A10062
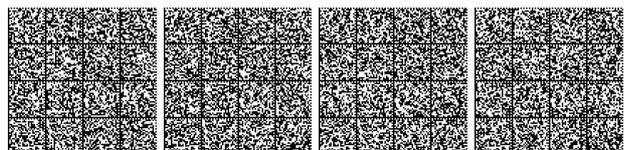
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta";

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante "Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia";

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui è tenuta la società concessionaria nonché i corrispettivi dovuti alla società stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che "la società concessionaria" effettui, sulla base di una "convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato", "trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e … in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;

Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalità delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione è scaduto alla data del 31 dicembre 2012;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali" che prevede, tra l'altro, che "la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive [….] in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" e che "sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione;

Vista la nota con la quale la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti;

Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuità dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo più lungo del singolo anno, è stata richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilità della Presidenza del Consiglio;

Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota;

Visto il D.P.C.M. del 14 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e francese, nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nelle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, stipulata in data 31 dicembre 2012;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 7, commi 1 e 2:

un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 11.600.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Friuli Venezia Giulia, oltre un importo annuo pari ad euro 200.000,00, compresa IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano;

un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 2.200.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Valle d'Aosta;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [….]. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3/5/2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 – foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe è nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

p. *Il Presidente*
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
LEGNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 104

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

E

la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana Spa quale società concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana Spa e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui "La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010;

Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, ferma restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalità delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2012;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana Spa, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati a tutela delle minoranze linguistiche;

Vista la nota con la quale la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del Testo Unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti;

Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuità dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo più lungo del singolo anno, è stato richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilità della Presidenza del Consiglio;

Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota;

Ritenuto - in considerazione della medesima finalità sottesa alle due convenzioni, della sostanziale omogeneità delle prestazioni nonché ai fini di una razionalizzazione nell'impiego delle risorse complessivamente destinate alla concessionaria pubblica per la tutela delle minoranze linguistiche - di addivenire alla stipula di un unico atto convenzionale che disciplini condizioni e modalità delle prestazioni relative alla produzione e diffusione di trasmissioni in lingua francese e slovena, nonché in italiano e friulano nelle Regioni della Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
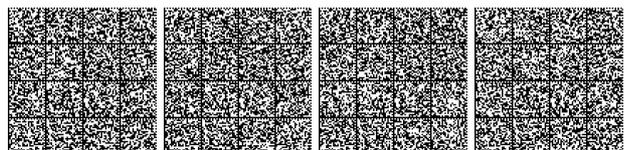
Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione italiana Spa. per l'alimentazione dell'offerta concernente le suddette programmazioni televisive e radiofoniche, per l'anno 2013, con i relativi costi previsionali;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 – recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

Valore delle premesse e oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.

Art. 2.

Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

1. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:

n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;

n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;

n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.

2. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di:

n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.

Modalità di esecuzione

1. La RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, che verranno realizzate nel trimestre successivo, nonché delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione. Si fa eccezione per il primo trimestre, o semestre, del 2013, per i quali il palinsesto è stato consegnato alla Presedenza del Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2012.

2. Gli schemi di massima delle programmazioni devono essere consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento per le trasmissioni in lingua francese e, per quanto concerne le trasmissioni per il Friuli Venezia Giulia, entro il primo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento essere sottoposti alla Commissione di cui al successivo art. 4 della presente convenzione per la verifica della rispondenza alle finalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.

4. Al termine di ogni semestre per la Regione Valle d'Aosta e trimestre per il Friuli Venezia Giulia di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del trimestre/semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

5. Sul palinsesto relativo alle trasmissioni in lingua francese, la committente chiede il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 4.

Commissioni consultive

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria può avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione, delle seguenti Commissioni:

per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Commissione di cui all'art. 6 dell' "Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I.– Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione", approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate;

per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, di un'apposita Commissione, composta da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 5.

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 2 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 9, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 6.

Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.

Art. 7.

Corrispettivo

1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun
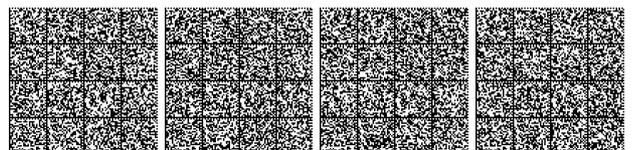
anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, oltre un importo annuo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano.

2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge.

3. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato – in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 - entro 30 gg dalla date di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse dalla RAI alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria le dichiarazioni attestanti l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Art. 9.

Detrazioni e penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dai corrispettivi previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 581,32 (cinquecentottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana;

euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;

euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua slovena, italiana e friulana;

b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;

c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare al numero di ore non trasmesse;

d) euro 61,97(sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al numero di ore non trasmesse;

e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare al numero di ore non trasmesse;

f) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;

g) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse;

h) euro 5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.

3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

4. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI a eventuale responsabilità verso i terzi.

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.

6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.

2. A tal fine la RAI utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

3.La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11.

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.
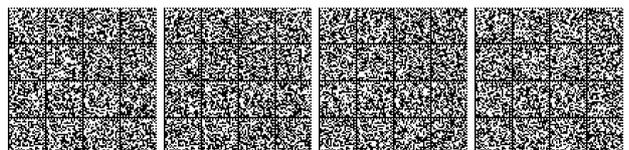
Art. 12.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato

Art. 13.

Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione sono a carico della RAI.

Art. 14.

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI .

Art. 15.

Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Art. 16.

Esecutività

1. La presente convenzione viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente art. 12, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

p. la Presidenza
del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SEPE

p. la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
TARANTOLA

13A10063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2013.

Sospensione del sig. Angelo Polverino dalla carica di Consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli -, Prot. 0068920 dell'11 novembre 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -, relativi ai fascicoli processuali n. 52870/12 R.G., n. 22913/13 R.G. 35°G.I.P. e n. 686/13 R.O.C.C. a carico del sig. Angelo Polverino, Consigliere Regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 28 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Angelo Polverino, Consigliere regionale della Regione Campania per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 cpv., 112 n. 1, 353, commi 1 e 2 del codice penale, 7 L. n. 203/91;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 28 ottobre 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno

Decreta:

A decorrere dal 28 ottobre 2013 è accertata la sospensione del sig. Angelo Polverino dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 27 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A10141

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2013.

Sospensione del signor Mario Diana dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, prot. n. 69337/2013/Area II dell'8 novembre 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari - Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, relativi ai fascicoli processuali n. 11234/2013 R.N.R. e n. 9001/2013 G.I.P., a carico del sig. Mario Diana, consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 4 novembre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Mario Diana, Consigliere regionale della Regione Sardegna per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 314, 81 cpv, 479 e 61 n. 2 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 4 novembre 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

a decorrere dal 4 novembre 2013 è accertata la sospensione del sig. Mario Diana dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 27 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A10172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2013.

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero

dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-*bis*), e 9, comma 1, lettera f-*bis*) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del D.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, entrati in vigore il 13 settembre 2012, nonché i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, concernente la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti nel Registro dei revisori legali;

Ritenuto di poter confermare l'entità del contributo annuale dovuto per l'anno 2014 nella stessa misura stabilita per il 2013, pari ad € 26,00, nonché di confermare le medesime modalità di versamento e la riassegnazione delle somme, in via esclusiva, allo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali

1. L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2014 è determinato nella misura di € 26,00.

2. L'importo del contributo annuale è versato in unica soluzione con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, che si intende integralmente confermato, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

3. Le entrate relative all'ammontare dei contributi annuali versati per l'anno 2014 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

4. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Roma, 20 settembre 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro della giustizia
CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 174

13A10056

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2013.

Modalità di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (Decreto n. 75719).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede:

al comma 1, che ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa da determinarsi con apposito decreto;

al comma 2, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti

a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta una indennità una tantum da determinarsi con apposito decreto;

al comma 3, che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici;

al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1 e 2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni, di cui € 50 milioni per l'indennità, con relativa contribuzione figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennità una tantum prevista al comma 2;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni interessate le risorse finanziarie e sono state individuate le modalità di attuazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 74/2012 citato;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti:

a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna;

b) 6.8% in favore della Regione Lombardia;

c) 1% in favore della Regione Veneto.

2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni.

3. Sulla base delle attività di autorizzazione regionali ed allo scopo di assicurare parità di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al comma 1 può essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione è resa efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga

1. L'indennità prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è riconosciuta ai lavoratori operanti in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali è già stata disposta l'integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in relazione all'evento sismico.

2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano all'Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1, già inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5.

3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015.

4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l'Inps cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le successive mensilità alle risorse eventualmente disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori in deroga.

Art. 3.

Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari

1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare di una indennità di importo pari all'integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 i seguenti lavoratori:

a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento di cassa integrazione guadagni - ordinaria, straordinaria od in deroga - in relazione all'evento sismico, con un'anzianità di servizio inferiore a novanta giornate di lavoro;

b) lavoratori dipendenti, a prescindere dall'anzianità di servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perché impegnati nella cura di familiari con loro conviventi, in grave difficoltà a causa del sisma, come in seguito precisato;

c) lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a causa del sisma.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro di cui al comma 1, lett. *b)*, deve essere collegata alla interruzione od impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
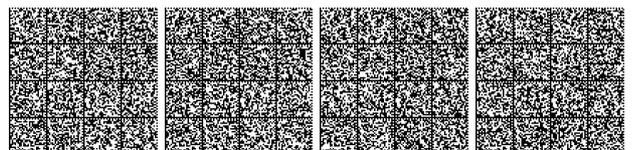
3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. *a)*, la prestazione di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nei limiti di novanta giornate.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, lett. *b)*, l'indennità di cui al medesimo comma 1 viene riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione.

5. Ai lavoratori agricoli, di cui al comma 1, lett. *c)*, l'indennità di cui al medesimo comma 1 è concessa per un numero di giornate pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. L'indennità di cui al presente comma non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale

1. L'indennità prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, laddove operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti prevalentemente, in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge.

2. La sospensione dell'attività deve emergere alla luce delle ordinanze dei Sindaci o della Protezione civile volte ad impedire l'accesso negli edifici o nelle aree ovvero delle perizie volte a certificare i danni subiti dagli edifici o macchinari dei datori di lavoro e imprenditori, di cui va allegata copia.

3. Nel caso degli agenti e rappresentanti la perizia allegata in copia deve riguardare il committente principale, ciò risultando da dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) presentata dai medesimi.

4. L'indennità una tantum è pari a tre mensilità dell'importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo unico, secondo comma, lettera *a)*, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 5.

Limite e condizioni delle erogazioni

1. Le indennità previste dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati, per ciascuna tipologia di provvidenze, dall'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge.

2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati, i soggetti individuati agli articoli 3 e 4 presentano alle Regioni - Assessorati al lavoro l'istanza per il riconoscimento dei benefici ivi previsti entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

3. Ove la richiesta di provvidenze superi le risorse a disposizione, le prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 saranno proporzionalmente ridotte.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 195

13A10099

DECRETO 16 ottobre 2013.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito - Anno 2013. (Decreto n. 76353).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo";

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l'anno 2013 i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 7888, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per una spesa totale relativa alle mensilità di competenza dell'anno 2013 pari a euro 63.436.009,00;

Visti i dati a consuntivo dell'INPS dai quali risulta che, rispetto all'impegnato per gli anni 2011 e 2012, si è determinato un risparmio di spesa pari rispettivamente di euro 1.558.615,76 ed euro 4.929.839,03, per complessivi euro 6.488.454,79;

Considerato che allo stato sono disponibili, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, risorse pari ad euro 63.436.009,00, comprensive dei sopra citati risparmi di spesa relativi alle annualità precedenti;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di coloro per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e di corrispondere il periodo di prolungamento dell'intervento limitatamente alle mensilità di competenza 2013;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori indicati nel comma successivo che, nell'anno 2013, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
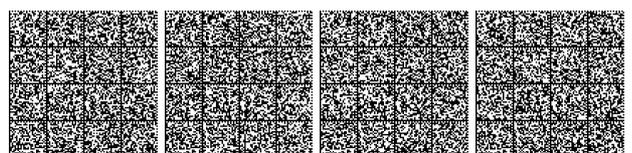
Il prolungamento del sostegno al reddito è concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.

In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il prolungamento del sostegno al reddito è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013.

Art. 2.

L'INPS è autorizzato, nel limite di spesa di euro 63.436.009,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità di competenza 2013.

Art. 3.

Per l'anno 2013 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 63.436.009,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 219

13A10100

DECRETO 29 novembre 2013.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2012.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all' incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 22 luglio 2013, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2012, pari al 2,7%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, da € 1.607,04 a € 1.650,43 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A10171

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Comunicazione della Commissione Europea - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03);

Visti gli artt. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che assegnano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di continuità territoriale (legge finanziaria 2003), che applica anche alla città di Crotone, le disposizioni di cui all'art. 36 della predetta legge n. 144/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 124 del 30 maggio 2009 avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa", così come modificato dal D.M. n. 411 del 19 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2012, di cessazione degli effetti del D.M. 4 maggio 2009 medesimo, relativamente al solo collegamento aereo onerato Crotone – Roma Fiumicino e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 214 - avente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015", che prevede l'assegnazione di risorse finanziarie da destinarsi sul capitolo 1942 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (foglio 43 - Tabella 10), pari ad euro 1.299.273,00 per l'anno 2013, euro 1.290.359,00 per l'anno 2014 ed euro 1.272.004,00 per l'anno 2015, per l'effettuazione di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali;

Considerata la necessità di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Crotone, tramite una nuova Conferenza di Servizi;

Vista la delega conferita con nota n. 37765 del 25 ottobre 2012 dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi, al fine di determinare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota della Regione Calabria n. 415361/SIAR del 13 dicembre 2012, con la quale viene convocata la Conferenza di servizi per il giorno 20 dicembre 2012;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 20 dicembre 2012 e 4 febbraio 2013;

Vista la nota n. 279468/SIAR del 4 settembre 2013 con la quale la Regione Calabria ha comunicato l'aggiornamento del costo ora volo specificato nel verbale della predetta Conferenza;

Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino;

Considerato che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del presente decreto gli effetti del regime onerato sui voli da e per l'aeroporto di Crotone, così come individuati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, costituiscono servizi d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2014.

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare, senza corrispettivo finanziario, i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. Tali gare e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, nonché, nel caso in cui ricorra la necessità di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, al disposto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare ed agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivi decreti del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di esercitare i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, e vengono altresì approvate le convenzioni tra l'E.N.A.C. ed i vettori stessi per regolare tale servizio.

I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli Organi competenti per il controllo.

Art. 8.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale 4 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 124 del 30 maggio 2009.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 20 novembre 2013

Il Ministro: LUPI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 20 dicembre 2012 e 04 febbraio 2013 su convocazione del Presidente della Regione Calabria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- Crotone – Milano Linate e viceversa;

- Crotone – Roma Fiumicino e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro;

- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;

- impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze.

Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con le seguenti frequenze minime:

a) Rotta Crotone – Milano Linate e viceversa:

Da operarsi durante tutto l'anno:

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno

b) Rotta Crotone – Roma Fiumicino e viceversa:

Da operarsi durante tutto l'anno:

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno;

- 1 ulteriore volo in andata e 1 ulteriore volo in ritorno nelle giornate di lunedì e venerdì.

3.2. Fasce orarie:

Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte:

Rotta Crotone – Milano Linate:

1 volo con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 07.30 - 09.30.

Rotta Milano Linate – Crotone:

1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 19.30 – 21.30

Rotta Crotone – Roma Fiumicino:

- 1 volo con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 07.00 - 09.00;

- 1 ulteriore volo il lunedi con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 10.00 – 12.00;

- 1 ulteriore volo il venerdi con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria libera.

Rotta Roma Fiumicino – Crotone.

- 1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 20.00 - 22.00;

- 1 ulteriore volo il lunedi con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria libera;

- 1 ulteriore volo il venerdi con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia oraria 16.00 – 18.00.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio Crotone – Milano Linate e viceversa, Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, dovrà essere effettuato con aeromobili di capacità non inferiore a 80 posti.

Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.4. In termini di tariffe:

a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA MASSIMA
Crotone – Milano Linate o v.v.	61,00 EUR
Crotone – Roma Fiumicino o v.v.	51,00 EUR

Le tariffe massime indicate per i voli onerati in andata o in ritorno, non soggette ad alcun tipo di restrizione, sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali ed oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

- ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 20%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 762,24 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.5. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore;

c) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale dell'aeroporto di Crotone.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno precedente l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio.

I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare al netto di IVA ad euro:

- per la rotta Crotone – Milano Linate e v.v.: € 41.853,33

- per la rotta Crotone – Roma Fiumicino e v.v.: € 40.334,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare al netto di IVA ad euro:

- per la rotta Crotone – Milano Linate e v.v.: € 209.266,66

- per la rotta Crotone – Roma Fiumicino e v.v.: € 201.670,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'aeroporto di Crotone.

13A10079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enoconsulting S.r.l., in Erbusco al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 18 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 303 del 31 dicembre 2009 con il quale al laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato in Erbusco (BS), Via Iseo n. 6/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 luglio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 12 novembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 luglio 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0643 al laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato in Erbusco (Brescia), Via Iseo n. 6/A;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato in Erbusco (Brescia), Via Iseo n. 6/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Enoconsulting S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 : R2009
Acido Sorbico	OIV-MA-AS313-14A : R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A : R2012
Calcio	OIV-MA-AS322-04 : R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 : R2009
Ferro	OIV-MA-AS322-05A : R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All. XXX
Magnesio	OIV-MA-AS322-07 : R2009
Potassio	OIV-MA-AS322-02A : R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 : R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03A : R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08 : R2009
Sovrappresione	OIV-MA-AS314-02 : R2003
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 : R2009 par 5.3
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-AS2-03B : R 2012 + OIV-MA-AS311-03 : R2003
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B : R 2012
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A : R 2012 Par.5
Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV MA-AS311-03 : R 2003
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-AS312-01A-R:2009 Par.4b+OIV MA-AS311-03 : R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A-R:2009 Par.4b
Zuccheri Totali: Glucosio, fruttosio e Saccarosio	OIV MA-AS311-03 : R 2003
pH	OIV MA-AS313-15 : R2011

13A10040

DECRETO 20 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 31 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 97 del 28 aprile 2011 con il quale il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), Corso Asti n. 27 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 luglio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 12 novembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 19 luglio 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0603 al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN), Corso Asti n. 27;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), Corso Asti n. 27, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di Iodio (51-100)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi (< 20)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidi grassi liberi (< 2,0% in acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

13A10041

DECRETO 25 novembre 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 73 del 28 marzo 1995, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Erba medica denominata «Ferri»;

Considerato che la denominazione «Ferri» coincide in parte con il nome della persona giuridica Ferri Luigi Sementi S.r.l., in contrasto con il punto *iii)* comma *e)* dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 637 del 22 luglio 2009 e che pertanto è necessario modificare la denominazione della varietà;

Vista la nota n. 13858 del 15 luglio 2013, con la quale la ditta Ferri Luigi Sementi S.r.l., in qualità di costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Ferri» a «Emily»;

Considerato che la denominazione «Emily» proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2013 e non si sono ricevute osservazioni in merito;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Erba medica «Ferri», iscritta con D.M. del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1995, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
3962	Erba medica	Ferri	Emily

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A10054

DECRETO 25 novembre 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Fienarola dei prati denominata «HB 129»;

Considerato che la stessa varietà è stata precedentemente iscritta nel catalogo OECD con la denominazione «Thermal Blue» e che pertanto è necessario modificare la denominazione assegnata in Italia «HB 129» al fine di avere una identificazione univoca della varietà;

Vista la nota n. 6014 del 27 marzo 2013, con la quale il dott. Cesare Fontanelli, in qualità di rappresentante del costitutore The Scotts Company (USA), ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «HB 129» a «Thermal Blue»;

Considerato che la denominazione «Thermal Blue» proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2013 e non si sono ricevute osservazioni in merito;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Fienarola dei prati «HB 129», iscritta con D.M. del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10653	Fienarola dei prati	HB 129	Thermal Blue

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A10055

DECRETO 26 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l.», in Fano al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 27 del 3 febbraio 2010 con il quale al laboratorio L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l., ubicato in Fano (PU), via Paolo Borsellino n. 12/E è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 18 novembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0357 al laboratorio L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l., ubicato in Fano (PU), Via Paolo Borsellino n. 12/E;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l., ubicato in Fano (PU), Via Paolo Borsellino n. 12/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio L.A.M. Laboratorio analisi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali (10-350 mg/kg)	MPLAM A001 rev 5 2013

13A10072

DECRETO 26 novembre 2013.

Modifica al decreto 27 giugno 2011 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocalabria Soc. Coop.», in Cirò Marina al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 164 del 16 luglio 2011 con il quale al laboratorio Enocalabria Soc. Coop., ubicato in Cirò Marina (KR), Via Venezia n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota dell'8 novembre 2013 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 19 novembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 13 novembre 2013 ha approvato il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento n. 0491 del laboratorio Enocalabria Soc. Coop., ubicato in Cirò Marina (KR), Via Venezia n. 14;

Ritenuti la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato 27 giugno 2011 per le quali il laboratorio Enocalabria Soc. Coop., ubicato in Cirò Marina (KR), Via Venezia n. 14, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B:R2012 + OIV MA-AS311-02:R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A:R2009 par. 4C + OIV MA-AS311-02:R2009
Zuccheri glucosio fruttosio	OIV MA-AS311-02:R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01:R2009 par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02:R2009 par. 5.2
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-04A:R2012
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B:R2012
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B:R2012+ OIV MA-AS311-01A:R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A:R2012
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A:R2009 par. 4C +OIV MA-AS311-01A:R2009
Titolo Alcolometrico Volumico	OIV MA-AS312-01A:R2009 par 4C
Zuccheri Riduttori	OIV MA-AS311-01A:R2009
pH	OIV MA-AS313-15:R2011

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10073

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di Direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di Euro 34.046.679,92 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 "Intervento Aree depresse".

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 28 novembre 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria	Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale €	Contabilità	CUP
1	10376	1998	4	ARTEX DI SALAMIDA FRANCESCA	02164640738	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0068025 del 03/03/1999	2.203.174,14		2.203.174,14	Speciale	B97E99000390005
2	4273	11	8	COSFER DI COSTANZO FRANCESCO	02079050791	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0095988 del 09/04/2001	201.340,71		201.340,71	Speciale	B76D01000120005
3	18286	11	8	MOCCIARO FRANCESCO E C	03436790822	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0098028 del 09/04/2001	320.688,74		320.688,74	Speciale	B17E01000650005
4	19720	11	8	INDUSTRIE DIAL FACE (GIA' DIAL FACE S.P.A.)	08968530157	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0094269 del 09/04/2001	714.332,20		714.332,20	Speciale	B63J01000040005
5	22688	11	8	ELETTRONICA SERVICE DI VETTA CONCETTA	01506890803	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0096086 del 09/04/2001	52.637,28		52.637,28	Speciale	B87E01000800005
6	31670	11	8	FALEGNAMERIA GIRASOLE DI TANGIANU ALBERTO & C	00874760911	Banca di Credito Sardo	n. 0091889 del 09/04/2001	220.661,37		220.661,37	Speciale	B56D01001280005
7	35458	11	8	SERVICE CENTER DI GRILLO GIUSEPPE	02707200610	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0102941 del 20/09/2001	106.617,36		106.617,36	Speciale	B77E01001220006
8	45985	11	8	VIGIN PELLE	02165650645	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0090896 del 09/04/2001	463.029,42		463.029,42	Speciale	B47E01002810005
9	50487	11	8	EUROCONFEZIONI	01521170801	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	n. 0091517 del 09/04/2001	161.723,31		161.723,31	Speciale	B86D01001450005
10	92041	11	11	CAMICO	02553130838	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	n. 0112667 del 12/02/2002	63.075,00		63.075,00	Speciale	B87E02001090005
11	97861	11	11	ITALCOAT SRL	06238000639	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0113022 del 12/02/2002	1.171.680,00		1.171.680,00	Speciale	B46D96000240025
12	99380	11	11	4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI	01048130882	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0113135 del 12/02/2002	1.466.199,00		1.466.199,00	Speciale	B97E02001570005
13	99871	11	11	PRO AR LEGNO DI BARBIERE ANTONINO & C SAS	00927480798	Banco Popolare Società Cooperativa	n. 0113177 del 12/02/2002	397.692,00		397.692,00	Speciale	B66D02001850005
14	34679	12	11	SOTECO	05756260633	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	n. 0114209 del 12/02/2002	515.676,00		515.676,00	Speciale	B46D02000950005
15	12170	11	8	IDROGROSS SAS DI DI MAGGIO MARIA & C	02513120838	Unicredit Banca S.p.A.	n.0097989 del 09/04/2001	567.720,42		567.720,42	Speciale	B87E01000420005
16	95573	11	14	GMM DI MONDELLO GIUSEPPE & C	01645560838	Banca del Mezzogiorno MCC	n. 0123768 del 23/06/2003	278.385,00		278.385,00	Speciale	B57E03001330005
17	96788	11	14	MARTIN DESIGN SAS DI NOVI MARIA MADDALENA	03825960655	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0123795 del 23/06/2003	77.652,00		77.652,00	Speciale	B96D03001290005
18	25643	12	14	DEMI	01509390926	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124146 del 23/06/2003	325.491,00		325.491,00	Speciale	B53J03000010005
19	25897	12	14	TISCALI INTERNATIONAL NETWORK	02638890927	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124149 del 23/06/2003	1.013.362,00		1.013.362,00	Speciale	B27E03000070005
20	28122	12	14	CONVESA	02025950920	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124204 del 23/06/2003	128.042,00		128.042,00	Speciale	B77E98000200025
21	28208	12	14	GOTONET	02600490920	Banca Italease S.p.A.	n. 0124214 del 23/06/2003	63.870,00		63.870,00	Speciale	B27E03000090005
22	29377	12	14	MATERIA	02907230615	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124256 del 23/06/2003	496.128,00		496.128,00	Speciale	B97E03000060005
23	29381	12	14	CO EMI DI EMIRO CLAUDIO	03730001215	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124259 del 23/06/2003	244.155,00		244.155,00	Speciale	B26D03000220005
24	12886	11	8	LA FIAZ	03649410820	Unicredit Banca S.p.A.	n.097889 del 09/04/2001	557.990,37		557.990,37	Speciale	B26D01000520005
25	14122	11	8	ZAPPALA' ANDREA	01572830816	Unicredit Banca S.p.A.	n. 097859 del 09/04/2001	62.532,60		62.532,60	Speciale	B67E01000480005
26	53910	11	11	LOGOSYSTEM	01619290016	Unicredit Banca S.p.A.	n. 111218 del 12/02/2002	92.079,00		92.079,00	Speciale	B46D98000770016
27	64229	12	14	GIOIA DI BIMBO	03751130828	Banca Italease S.p.A.	n. 0124759 del 23/06/2003	125.414,00		125.414,00	Speciale	B93J03000040005
28	77229	12	14	WORK LINE	01306060896	Banca Italease S.p.A.	n. 0125442 del 23/06/2003	8.646.297,00		8.646.297,00	Speciale	B57E03000620005
29	53865	11	11	PESCE	00520930017	Unicredit Banca S.p.A.	n.0111216 del 12/02/2002	165.285,00		165.285,00	Speciale	B77E96001290036
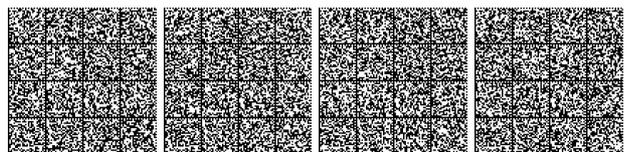
30	77766	12	14	STUDIO ANNUNZIATA SAS DI F. ANNUNZIATA & C	03824910651	Banca Italease S.p.A.	n. 0125504 del	23/06/2003	25.824,00		25.824,00	Speciale	B96D03000850005
31	78124	12	14	GIROSI	07581150633	Ubi Banca S.p.a.	n. 0125590 del	23/06/2003	1.336.932,00		1.336.932,00	Speciale	B57E03000750005
32	82057	12	14	IFIL INDUSTRIALE	02709170613	Banca Italease S.p.A.	n. 0125836 del	23/06/2003	323.500,00		323.500,00	Speciale	B77E03000720005
33	84505	12	14	T G IMPIANTI TECNOLOGICI	04639180829	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126049 del	23/06/2003	533.162,00		533.162,00	Speciale	B87E03000660005
34	91087	12	14	SIR	03586840658	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126435 del	23/06/2003	583.784,00		583.784,00	Speciale	B96D03001150005
35	95174	12	14	SICUREZZA E SISTEMI	07043641005	Banca Italease S.p.A.	n. 0126733 del	23/06/2003	4.360.983,00		4.360.983,00	Speciale	B77E03001090005
36	31427	11	17	ACCM	01980780744	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0135005 del	20/12/2004	354.087,00		354.087,00	Speciale	B82E02000430005
37	30724	12	17	SOFT	05776790726	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0138513 del	20/12/2004	404.694,00		404.694,00	Speciale	B53F02000250005
38	91487	12	14	GL INFORMATICA	04580261008	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	n.0126474 del	23/06/2003	323.678,00		323.678,00	Speciale	B27E03000880005
39	66004	12	17	EUROPACK INDUSTRY	01352480394	Banca Italease S.p.A.	n. 0134281 del	20/12/2004	56.136,00		56.136,00	Speciale	B22E02000510006
40	13289	13	17	DIGITAL ALCHEMY DI BUTTITTA ANTONINO	05244900824	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0135000 del	20/12/2004	68.934,00		68.934,00	Speciale	B73F02000160005
41	32067	13	17	MDL PROGETTI DI MARGHERITA GAROFALO E C	05279450828	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0134473 del	20/12/2004	196.500,00		196.500,00	Speciale	B93I02000180005
42	35496	13	18	NUOVE TECNOLOGIE ELETTRO TELEFONICHE N T ET	02713560874	Ubi Banca S.p.a.	n. 0132988 del	30/09/2004	826.112,00		826.112,00	Speciale	B98B04000120005
43	77470	11	24	ECOTECH DI AVARELLO VINCENZO & C	02190220844	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116689 del	09/07/2002	645.267,00		645.267,00	Speciale	B77E02001170015
44	77865	11	24	ECOFACE INDUSTRY SRL(già O.M.AG. OFFICINE MECCANICHE AGRIGENTINE	02183530845	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116691 del	09/07/2002	1.453.341,00		1.453.341,00	Speciale	B67E02001220015
45	77922	11	24	TRIASSI	02055390849	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116698 del	09/07/2002	73.860,00		73.860,00	Speciale	B27E02001160015
46	77932	11	24	COGEPRO SRL	01817590811	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116704 del	09/07/2002	1.151.586,00		1.151.586,00	Speciale	B47E02001260015
47	87655	11	24	PISANI	01386490856	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116708 del	09/07/2002	393.834,00		393.834,00	Speciale	B67E02001440015
48	13046	13	29	FIN ORSA ORSOLINI AMEDEO E C	00751940560	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0151549 del	06/09/2006	31.536,00		31.536,00	Speciale	B78G06000030005
								TOTALI	**34.046.679,92**		**34.046.679,92**		
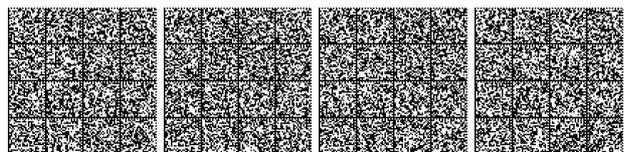
13A10058

DECRETO 5 dicembre 2013.

Modifiche al decreto 30 luglio 2013, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana del Comune dell'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 341 dell'art. 1 che disciplina le agevolazioni fiscali e contributive concedibili in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 10, comma 1-*bis* con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui all'art. 1 del medesimo decreto, delle Zone franche urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2010, con la quale sono state disposte l'individuazione e la perimetrazione della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 70, comma 1, con il quale è previsto che le risorse del Fondo di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate anche per la concessione - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") - delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 70, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle predette agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Visto il decreto 6 dicembre 2012 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale sono stati fissati i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle istanze di agevolazione e approvato, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, il modello d'istanza;

Vista la circolare n. 41013 del 6 dicembre 2012 del Direttore generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con la quale sono forniti chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza di agevolazione;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale 6 dicembre 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese, tenuto conto delle quote destinate alle riserve di scopo di cui all'art. 4 del medesimo decreto e che tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito Internet;

Visto il decreto del 20 luglio 2013 del Direttore Generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013 che approva l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Vista la comunicazione del 18 settembre 2013 prot. n. 30788, con la quale l'impresa G.C. Costruzioni - Società Consortile CF: 01814220669 dichiara di voler rinunciare al beneficio dell'agevolazione concessa pari a € 20.860,46;
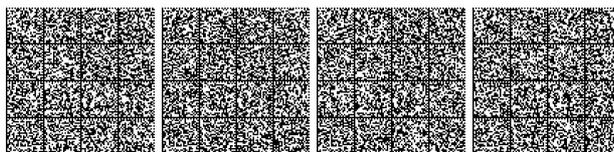
Considerato che all'impresa Vincenzo Stifano - D.I. CF: STFVCN66R10F052 per un mero errore materiale è stata concessa un'agevolazione pari a € 2.311,34 anziché di € 23.113,41;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia dell'impresa G.C. Costruzioni – Società Consortile CF: 01814220669;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dell'importo concesso all'impresa Vincenzo Stifano - D. I. CF: STFVCN66R10F052

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. L'impresa G.C. Costruzioni - Società Consortile CF: 01814220669 per effetto della comunicazione di rinuncia decade dal beneficio dell'agevolazione relativa alla Zona franca urbana di L'Aquila;

2. All'impresa Vincenzo Stifano - D.I. CF: STFVCN66R10F052 è concessa una agevolazione complessiva pari a € 23.113,41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2013

Il direttore generale: SAPPINO

13A10116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013: Asse Viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1 (CUP F12C03000050010). (Delibera n. 58/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche "Programma delle infrastrutture strategiche") formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", in corso di conversione in legge, e visti in particolare:

- il comma 1, con il quale, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

- il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Marche - Umbria, la tratta Colosseo - piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2° lotto Rho - Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa - Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli - Bari;

- il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18, che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*G.U.* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*G.U.* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*G.U.* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*G.U.* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*G.U.* n. 153/2008), 1 agosto 2008, n. 83 (*G.U.* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*G.U.* n. 192/2012), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha effettuato prese d'atto e ha assunto altre decisioni concernenti la infrastruttura "Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" (da ora in avanti anche "Quadrilatero Marche - Umbria") e viste in particolare:

- la delibera n. 13/2004 con la quale questo Comitato, nell'ambito del maxilotto 1 della infrastruttura, ha approvato i progetti preliminari del lotto 1.2 "S.S. 77 Val di Chienti Foligno - Pontelatrave: tratti Foligno - Valmenotre e Muccia -Pontelatrave" e del lotto 2.1 "S.S. 77 Val di Chienti Foligno - Pontelatrave: tratto Valmenotre - Muccia";

- la delibera n. 83/2008 con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dei succitati interventi, relativi alla "S.S. 77 "Val di Chienti Foligno - Pontelatrave", con eccezione del semi svincolo di Valmenotre, e ha assegnato, a integrazione dei finanziamenti disponibili, alla società "Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A." contributi per quindici anni suscettibili di sviluppare, al tasso di interesse allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di 510.596.572 euro;

Vista la nota 5 agosto 2013, n. 25426, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria per l'assegnazione del finanziamento all'opera di cui sopra, a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 69/2013;

Vista la nota 6 agosto 2013, n. 25583, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria generale concernente l'"attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013";

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 25735, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento "attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013";

Considerato che per la realizzazione del Quadrilatero Marche - Umbria - Maxilotto 1 S.S. 77 Valle di Chienti tratto Foligno - Pontelatrave, in data 13 luglio 2011, è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di 536,1 milioni di euro a valere sui contributi di cui alla delibera n. 83/2008 e che il suddetto importo è in corso di erogazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 agosto 2013, n. 25813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella seduta preparatoria del 7 agosto 2013;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 3342, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che nella odierna seduta sono sottoposte a questo Comitato le proposte di assegnazione a valere sulle risorse recate dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 relative alla "linea M4 della metropolitana di Milano'', alla "S.P. 46 Rho - Monza — lotto 2 variante attraversamento ferroviario in sotterraneo Milano - Saranno (FNM)" e alla "linea 1 della Metropolitana di Napoli";

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

• che per l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 sono previste le seguenti modalità:

— il comma 2 prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

— il comma 3 prevede assegnazioni, da effettuare con delibere di questo Comitato, in favore di interventi anch'essi individuati nello stesso comma 3;
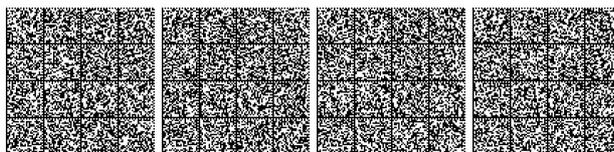
— i commi 5 e 9 dispongono assegnazioni dirette pari a 90,7 milioni di euro per investimenti nell'ambito della convenzione per la realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei parchi" e a 100 milioni di euro per il primo programma "6000 Campanili";

• che il comma 11 prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, e cioè la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, determini la revoca del finanziamento comunque assegnato ai sensi del comma 2 o del comma 3 e che i provvedimenti di assegnazione stabiliscano per ciascun intervento, le modalità di utilizzo, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e le modalità di applicazione delle misure di revoca;

• che le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

• che, con riferimento alle assegnazioni di cui al comma 2, con delibera 19 luglio 2013, n. 40 (in corso di perfezionamento), questo Comitato:

- ha preso atto che Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito anche "RFI S.p.A.") ha predisposto un piano straordinario di interventi concernenti il "potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari" e che sono stati individuati interventi per un importo complessivo di 361 milioni di euro, da finanziare ai sensi del sopra citato comma 2;

- ha attribuito 215 milioni di euro, a valere su risorse recate dall'art. 7-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, per un gruppo di interventi, individuati nell'allegato alla delibera stessa, e facenti parte del medesimo piano straordinario;

• che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2013, n. 268, sono stati individuati gli interventi di cui al punto precedente, prima alinea, finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013, con indicazione dell'importo e delle relative annualità;

• che, allo scopo di avviare immediatamente i cantieri e in esito alle ricognizioni effettuate e ai confronti svolti con i soggetti beneficiari dei finanziamenti, tenuto conto dello stato progettuale delle opere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone assegnazioni ai seguenti interventi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18:

a) asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: maxilotto 1 S.S. 77 Val di Chienti tratta Foligno - Pontelatrave;

b) linea M4 della metropolitana di Milano;

c) strada provinciale 46 Rho - Monza, lotto 2 "variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano - Saronno (FNM)";

d) linea 1 della metropolitana di Napoli;

• che le assegnazioni proposte relative ai punti *b)* e *d)* hanno carattere programmatico;

• che i finanziamenti proposti, con le relative articolazioni annuali, sono i seguenti:

opere	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000	0	10.000.000	0	0	60.000.000
linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000	0	10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
strada provinciale n. 46 Rho-Monza secondo lotto	0	0	20.000.000	35.000.000	0	55.000.000
linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale assegnazioni	**102.800.000**	**0**	**70.000.000**	**85.500.000**	**142.000.000**	**400.300.000**
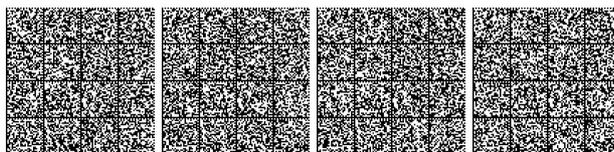
• che, in base alla proposta, il quadro complessivo dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, distinto tra assegnazioni disposte nell'ambito del decreto medesimo, comma 5, assegnazioni operate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 dello stesso art. 18 e assegnazioni proposte a questo Comitato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo, come riportate nella tavola al punto precedente, risulterebbe il seguente:

(euro)

Fondo "sblocca cantieri" (articolo 18, comma 1, decreto legge n. 69/2013)		2013	2014	2015	2016	2017	totale
Assegnazioni ex art. 18, comma 5 e comma 9	comma 5: destinazione di 90.7 milioni di euro alla società concessionaria delle Autostrade dei Parchi (A24 e A25)	82.200.000	8.500.000				90.700.000
	comma 9: assegnazione di 100 milioni di euro per il Primo Programma «6000 Campanili»		100.000.000				100.000.000
Assegnazioni ex art. 18, comma 2: Decreto MIT/MEF	Piano straordinario di RFI sul "Potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari" (valore complessivo del piano 576 milioni di euro)	40.000.000	50.000.000	201.000.000	70.000.000	0	361.000.000
	Collegamento ferroviario funzionale tra Piemonte e Valle d'Aosta	27.000.000				0	27.000.000
	Superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	13.000.000	156.000.000	131.000.000		0	300.000.000
	Asse di collegamento tra SS 640 e Autostrada Agrigento-Caltanissetta				90.000.000	0	90.000.000
	Autostrada Pedemontana veneta		20.500.000	130.000.000	219.500.000		370.000.000
	Tangenziale est esterna di Milano	70.000.000	70.000.000	120.000.000	70.000.000		330.000.000
Assegnazioni ex art. 18, comma 3: delibere CIPE	Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000		10.000.000			60.000.000
	Linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000		10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
	Strada provinciale Rho-Monza secondo lotto variante stradale di "attraversamento in sotterranea della linea ferroviaria Milano - Saronno"			20.000.000	35.000.000		55.000.000
	Linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000		30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale complessivo		**335.000.000**	**405.000.000**	**652.000.000**	**535.000.000**	**142.000.000**	**2.069.000.000**

• che la infrastruttura Quadrilatero Marche - Umbria è una infrastruttura complessa, da considerare come un sistema unico costituito da due assi principali trasversali (la S.S. 77 Val di Chienti e la S.S. 76 Val d'Esino) collegati dalla direttrice nord-sud Fabriano - Matelica - Muccia (c.d. Pedemontana delle Marche) e completato da assi viari minori (intervallive di Tolentino e di San Severino Marche, ammodernamento della S.S. 78 della Valle di Fiastra, collegamento Pontecentesimo - S.S. 3 Flaminia e allacci della S.S. 77 alla S.S. 16 a Civitanova Marche e alla S.S. 3 a Foligno);
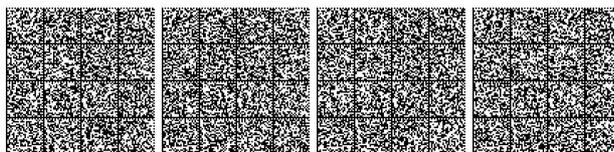
• che il soggetto aggiudicatore è la società “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.”, società costituita appositamente nel 2003 tra Anas e Sviluppo Italia, della quale sono poi entrati a fare parte la Regione Marche, la Regione Umbria, la Provincia di Macerata, la Provincia di Perugia, le Camere di commercio di Macerata, Perugia e Ancona;

• che per la realizzazione dell’opera si è ricorso ad affidamenti separati a contraente generale di due distinti maxilotti, a loro volta distinti in lotti e sublotti;

• che lo sviluppo dei lotti è stato ripartito assegnando priorità alla realizzazione degli assi principali di collegamento Marche - Umbria, maxilotto 1 asse S.S. 77 Foligno -Civitanova Marche, sublotti “1.1 Collesentino - Pontelatrave”, “1.2 e 2.1 Foligno - Pontelatrave” e maxilotto 2 asse S.S. 318” e asse S.S. 76 Perugia — Ancona, sublotti “1.1 Serra San Quirico - Albacina e Fossato di Vico - Cancelli” e “1.2 Pianello - Valfabbrica”, nonché alle opere di allaccio e collegamento tra i due assi principali, maxilotto 1, sublotto 2.5 Pontecentesiomo - Foligno, e maxilotto 2 sublotti 2.1 e 2.2 Pedemontana delle Marche;

• che, con riferimento alla tratta Foligno - Pontelatrave, inclusa nel maxilotto 1, questo Comitato ha approvato i progetti preliminari e definitivi dei sublotti “1.2 Foligno — Valmenotre e Muccia - Pontelatrave” e “2.1 Valmenotre — Muccia”, rispettivamente con le delibere n. 13/2004 e n. 83/2008;

• che la tratta suddetta è in corso di realizzazione e che in particolare per il sublotto 2.1 Valmenotre — Muccia lo stato di avanzamento contrattuale dei lavori al 30 giugno 2013 è pari al 78 per cento e si prevede che al 31 dicembre 2013 raggiunga il 90 per cento;

• che il Ministero istruttore riferisce sulla completa copertura finanziaria del sublotto 1.2 Foligno — Valmenotre e Muccia — Pontelatrave, per complessivi 424,880 milioni di euro;

• che la copertura finanziaria del sublotto 2.1, il cui costo è pari a 673,130 milioni di euro, all’epoca della approvazione dei progetto definitivo era costituita dalle seguenti risorse:

- 536,130 milioni di euro costituiti da risorse del Programma delle infrastrutture strategiche assegnate con la delibera n. 83/2008;

- 137 milioni di euro costituiti da proventi delle aree leader del Piano di area vasta (PAV);

• che il Piano di area vasta (PAV) è un modello di sviluppo produttivo con l’obiettivo di creare favorevoli ricadute nel sistema industriale ed economico delle Regioni interessate, consentendo il reperimento di risorse private e degli enti locali per cofinanziare l’investimento delle infrastrutture viarie mediante il sistema della c.d. “cattura di valore”;

• che parte della “cattura di valore” proviene dalle Aree leader, dove è previsto che i privati, a seguito di assegnazione tramite gara pubblica, effettuino investimenti e gestiscano iniziative imprenditoriali di tipo industriale, commerciale, di logistica e servizio alle aziende;

• che con la delibera n. 101/2006 questo Comitato ha approvato i progetti preliminari relativi a otto Aree leader e ha assegnato un contributo quindicennale suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 20 milioni di euro, di cui 17,318 destinati alla acquisizione delle rispettive aree;

• che le gare per le concessioni effettuate fino ad ora non hanno dato esito positivo a seguito della mancata offerta da parte dei privati, o, in un caso, perché l’offerta non era rispondente ai requisiti previsti;

• che in data 8 marzo 2013 questo Comitato ha preso atto della proposta del soggetto aggiudicatore di adottare alcuni strumenti incentivanti al fine di rendere attrattive sul mercato le proposte di concessione, adeguando i bandi di gara;

• che tuttavia la possibile cartolarizzazione degli introiti delle Aree leader non potrà avvenire prima della approvazione da parte di questo Comitato dei progetti definitivi delle aree stesse;

• che alla luce degli eventi sopra descritti la copertura finanziaria attualmente disponibile per il sublotto 2,1, il cui costo è indicato come invariato a 673,13 milioni di euro, è la seguente:

- 536,130 milioni di euro costituiti da risorse del Programma delle infrastrutture strategiche assegnate con la delibera n. 83/2008;

- 77 milioni di euro costituiti da risorse proprie del soggetto aggiudicatore;

• che, per ricostituire la copertura finanziaria completa del citato sublotto 2.1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di assegnare alla società “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.” 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013;

• che l’assegnazione di cui sopra consentirebbe di ultimare il sublotto 2.1 entro l’anno 2014;

• che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta una sintesi sullo stato di attuazione della infrastruttura Quadrilatero Marche - Umbria, in base alla quale si segnalano in particolare alcune criticità:

— per il completamento della copertura finanziaria del sublotto 2.5 “S.S. 3 Pontecentesimo - Foligno”, incluso nel maxilotto 1 e considerato prioritario, la Regione Umbria ha anticipato 23 milioni di euro, che dovrebbero essere reintegrati con apposito finanziamento statale entro quattro anni dalla stipula della relativa convenzione tra la Regione stessa e la società “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.”, avvenuta nel 2010, in assenza del quale l’anticipazione dovrà essere trasformata in contributo a fondo perduto;

— devono essere ancora approvati i progetti definitivi del sublotto 2.1, 2° stralcio, e del sublotto 2.2 della Pedemontana delle Marche, anch’essi considerati prioritari;

— sono ancora da approvare i progetti definitivi degli interventi di seguito elencati che, a causa della mancata copertura finanziaria nei tempi previsti, sono stati espunti dal maxilotto 1 e dovranno essere realizzati mediante appalto integrato:

- intervalliva di Tolentino - San Severino Marche;

- intervalliva di Macerata;

- collegamento S.S. 77 - S.S. 3 a Foligno;

- collegamento S.S. 77 - S.S. 16 a Civitanova Marche;

- S.S. Sforzacosta - Sarnano;

2. dell’esito della seduta preparatoria e dell’istruttoria condotta dal DIPE, e in particolare:

• che, con sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) delle Marche n. 365/2013, sono state annullate le procedure espropriative relative al progetto definitivo della S.S. 318 di Valfabbrica tratta “Pianello - Valfabbrica”, incluso nel maxilotto 2 - 1° stralcio, sublotto 1.2, approvato con la delibera n. 13/2004;

• che, trattandosi di un intervento facente parte di una tratta principale (asse Perugia - Ancona), interamente finanziato per 150 milioni di euro, di cui 135 milioni con risorse della legge obiettivo, si ritiene opportuno sollecitare una informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• che, come confermato dal Ministero istruttore con la citata nota 8 agosto 2013, n. 25813, il finanziamento di 60 milioni di euro all’esame costituisce una anticipazione dei mancati ricavi del PAV derivanti dalle Aree leader, da restituire, non appena tali ricavi si renderanno disponibili, al Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

• che, con la sopracitata nota il Ministero istruttore propone altresì le modalità di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione delle eventuali misure di revoca, e in particolare:

- che il soggetto aggiudicatore dovrà presentare entro il 31 dicembre 2013 una relazione che attesti:

— per il sublotto 2.1 Valmenotre - Muccia, il conseguimento di una percentuale di avanzamento dei lavori almeno pari al 90 per cento in termini di stati di avanzamento lavori (SAL);

— lo stato di attuazione delle gare di affidamento delle concessioni per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle Aree leader, di cui alla delibera di questo Comitato n. 101/2006, appartenenti al Piano di area vasta (PAV);

- che, in seguito ad eventuale esito negativo delle attestazioni e verifiche di cui sopra entro il 31 dicembre 2013, le risorse di cui alla presente assegnazione saranno revocate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e confluiranno al Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge n. 69/2013;

• che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare comunicazione a questo Comitato dell’esito delle verifiche di cui di cui al punto precedente e, in particolare, della eventuale revoca delle risorse;

Delibera:

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta “Foligno - Pontelatrave”, sublotto 21 Valmenotre - Muccia”, del maxilotto 1 dell’Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”, è assegnato al soggetto aggiudicatore dell’opera “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.” l’importo di 60.000.000 di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 18. L’importo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per lavori.
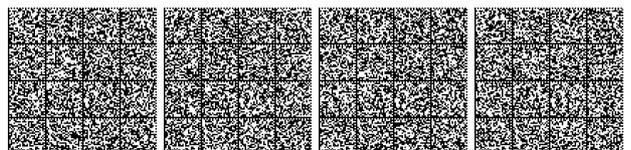
2. Il finanziamento di cui al punto 1 costituisce una anticipazione, che sarà restituita dal soggetto aggiudicatore non appena si renderanno disponibili i proventi delle Aree leader del Piano di area vasta (PAV), di cui alla delibera di questo Comitato n. 101/2006. Le risorse restituite confluiranno al Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011.

3. Le risorse di cui al punto 1 sono assegnate con le seguenti modalità di utilizzo:

euro

2013	2014	2015	2016	2017	totale
50.000.000	0	10.000.000	0	0	60.000.000

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2013 il soggetto aggiudicatore dovrà trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione, che attesti il conseguimento per il medesimo lotto 2.1 di una percentuale di avanzamento dei lavori almeno pari al 90 per cento in termini di stati di avanzamento lavori (SAL). Il soggetto aggiudicatore dovrà altresì illustrare lo stato di attuazione delle gare di affidamento delle concessioni per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle Aree leader, di cui alla delibera di questo Comitato n. 101/2006, appartenenti al Piano di area vasta (PAV).

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto al precedente punto 4 entro il 31 dicembre 2013, emanerà un decreto di revoca del finanziamento di cui al punto 1. Le risorse revocate confluiranno nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013.

6. Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato un'informativa sull'esito degli adempimenti di cui al precedente punto 5.

7. Il sopra citato Ministero dovrà altresì informare questo Comitato sullo stato di attuazione della S.S. 318 di Valfabbrica tratta "Pianello - Valfabbrica" e su eventuali iniziative da intraprendere al riguardo.

8. Con riferimento alle assegnazioni di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013 e a quelle a valere su risorse recate dall'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 43/2013 di cui alla delibera n. 40/2013, richiamate nella precedente presa d'atto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione a questo Comitato del nuovo contratto di programma — parte investimenti, tra il Ministero medesimo e RFI S.p.A., dovrà dare evidenza, in apposita relazione, che costituirà parte integrante del contratto stesso, del piano straordinario di interventi concernenti il "potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari", indicando gli interventi e i relativi costi, le risorse già disponibili e gli eventuali ulteriori fabbisogni.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 216

13A10057

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 novembre 2013.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto della libera Università Commerciale Luigi Bocconi, emanato con D.R. n. 44 dell'8 maggio 2012;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

Richiamata la proposta di modifiche al vigente Statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2013 e successivamente trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha fatto pervenire osservazioni con riferimento alle richiamate proposte di modifica dello Statuto nel termine di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi»:

Omissis.

Art. 1.

Origine, istituzione e fonti normative

Comma 1

La libera Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di seguito denominata «Università»), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con R.D. 29 settembre 1902, è una Università legalmente riconosciuta, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'«Università» non ha fini di lucro. Essa è finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attività svolta ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Università, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Omissis.

Art. 45.

Devoluzione del patrimonio

Comma 1

Quando l'«Università» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto all'«Istituto Javotte Bocconi», ente non commerciale che svolge analoga attività istituzionale.

Omissis.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato inoltre all'albo di Ateneo.

Milano, 26 novembre 2013

Il rettore: SIRONI

13A10039

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA

Riapertura dei termini concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Con riferimento al comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013, riguardante l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, concernenti gli incentivi in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego, previsti dal titolo I e II del decreto legislativo n. 185/2000, si comunica, considerando il carattere di urgenza, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per l'ammissibilità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia al sito www.invitalia.it

13A10173

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - comune di Vibo Valentia.

Il Comune di Vibo Valentia (VV) con deliberazione n. 39 del 21 giugno 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2013, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Carla Caruso, del dott. Domenico Piccione e del dott. Andrea Casiglia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A10075

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - comune di Turrivalignani.

Il consiglio comunale di Turrivalignani (PE) con deliberazione n. 26 del 19 settembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2013, il commissario straordinario di liquidazione nella persona della dott.ssa Maria Ida Domizi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A10076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per i programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico.

Si comunica che con decreto del 6.11.2013 – registrato dalla Corte dei Conti il 27.11.2013 - il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per i programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico ai sensi della legge 24 dicembre 1985 n. 808.

Il testo del decreto è consultabile sul sito web dell'Amministrazione all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it

13A10115

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2013, reg. 9, fg. 65, il Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno è confermata, per un anno, nell'incarico Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con le funzioni e le relative modalità di espletamento previste dal decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2012.

13A10074

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-294) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
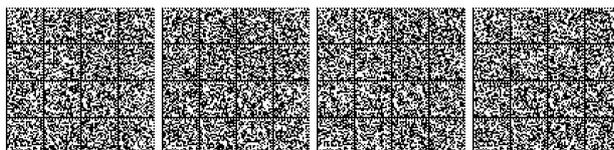
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.